



**Bilancio di
previsione
finanziario
2026-2028 del
Comune di
Vallarsa**

Nota Integrativa

Sezione 1. Premessa

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2026-2028 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. 118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente almeno i seguenti elementi:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- d) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- g) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applichino le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento.

Dall'anno 2016 l'ente ha applicato sia i principi contabili, sia gli schemi di bilancio armonizzati, previsti dal d.lgs. 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario - contabile, sia sotto per quanto attiene agli aspetti programmativi che gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento unico di programmazione (DUP) che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- sono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata, è prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- è introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l'unità elementare di voto sale di un livello, le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei documenti di programmazione dell'ente, attraverso il quale gli organi di governo di un ente,

nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- **politico-amministrative** in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di "governo" esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- **di programmazione finanziaria** poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- **di destinazione delle risorse a preventivo** attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- **di verifica degli equilibri finanziari nel tempo** e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- **informative** in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Sezione 2. Strumenti della programmazione e pareggio

Gli Strumenti della programmazione

La Giunta comunale predisponde e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio comunale il bilancio di previsione ed i relativi allegati.

Lo schema di bilancio e gli allegati sono stati redatti in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione coordinate in particolare dall'attività del Sindaco, con delega assessorile al bilancio, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) che:

- costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
- è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato d.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

- **principio dell'annualità:** i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
- **principio dell'unità:** è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
- **principio dell'universalità:** il sistema di bilancio ricopre tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
- **principio dell'integrità:** nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre

eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

- **principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:**

- veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;
- attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è sbevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;
- correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;
- comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

- **principio della significatività e rilevanza:** nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi, cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

- **principio della flessibilità:** possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

- **principio della congruità:** verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

- **principio della prudenza:** devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

- **principio della coerenza:** occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili ed extracontabili, ad esse collegati, siano strumentali al perseguitamento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

- **principio della continuità e costanza:** continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
- **principio della comparabilità e della verificabilità:** comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
- **principio della neutralità o imparzialità:** neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
- **principio della pubblicità:** assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
- **principio dell'equilibrio di bilancio:** riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
- **principio della competenza finanziaria:** tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. È, in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli

impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

- **principio della competenza economica:** l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
- **principio della prevalenza della sostanza sulla forma:** la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

[Il Pareggio di bilancio e gli equilibri](#)

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028 si chiude in pareggio.

I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
- equilibrio di parte corrente;
- equilibrio di parte capitale.

Di seguito si riportano la dimostrazione degli equilibri ed il quadro generale riassuntivo:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per il rimborso di prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	13.492,58 0,00	0,00 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	18.290,57	19.190,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.086.469,59 0,00	2.051.168,68 0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.074.434,06 19.190,00 52.373,32	2.026.540,00 19.190,00 52.373,32
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			
<i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (5)	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	43.818,68 0,00 0,00	43.818,68 0,00 0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente (3)		0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.638.166,21	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	322.009,07	135.800,00	139.600,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	1.960.175,28	135.800,00	139.600,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in	(+)	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (5) <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie		0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)		0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): Equilibrio di parte corrente (O) Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00 13.492,58	0,00 0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		-13.492,58	0,00

Sezione 3. Criteri di valutazione per la formulazione delle previsioni di entrata

Le entrate costituiscono la base da cui partire per la costruzione di un bilancio. Sulla base delle risorse disponibili, vengono inserite nella parte spesa le uscite obbligatorie (per legge o per convenzioni o contratti), le somme già impegnate, le spese necessarie al funzionamento dell'ente e dell'erogazione dei servizi e in seguito le somme di natura discrezionale.

La formulazione delle previsioni relative alle entrate è stata effettuata mediante l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti, tenendo conto delle possibili variazioni.

Le entrate sono programmate secondo criteri di prudenza e di realistica realizzazione, al fine di evitare criticità nell'effettuazione di spese senza la certezza della prevista copertura finanziaria. L'attività di accertamento delle entrate avviene nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed i. e dai relativi allegati, in particolare dall'allegato 4/2 principio applicato della competenza finanziaria.

Si seguito si riporta la composizione delle entrate del Comune di Vallarsa previste a bilancio nel triennio 2026-2028:

Titolo Entrata	2026	2027	2028
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	18.290,57	19.190,00	19.190,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.638.166,21	0,00	0,00
Utilizzo avanzo amministrazione	13.492,58	0,00	0,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	653.500,00	653.500,00	653.500,00
Trasferimenti correnti	980.868,68	945.968,68	902.150,00
Entrate extratributarie	452.100,91	451.700,00	451.700,00
Entrate in conto capitale	322.009,07	135.800,00	139.600,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.126.500,00	1.126.500,00	1.126.500,00
TOTALE	5.704.928,02	3.832.658,68	3.792.640,00

Con specifico riferimento alle entrate tributarie e tariffarie si precisa che è attiva la convenzione rep. n. 134/Atti priv. di data 15/07/2016, sottoscritta da 14 Comuni (Besenello, Brentonico, Calliano, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano, Folgaria e Luserna) con la partecipazione della Comunità della Vallagarina in qualità di capofila per la costituzione di un servizio tributi sovracomunale.

IMIS: il Comune di Vallarsa non ha adottato deliberazione per il periodo di imposta 2026, si intendono automaticamente prorogate le aliquote stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03.03.2021;

CANONE UNICO: a partire dall'01/01/2021 (art. 1, comma 837 della Legge 160/2019) è entrato in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari, che trova allocazione nel titolo 3 delle entrate. La riscossione di tale entrata è stata affidata con determinazione n. 10 dd. 28.12.2022 del Responsabile del Servizio Tributi alla ditta I.C.A. SpA.

CANONI IDRICI: i dati sono stati forniti dal Servizio Tributi e Tariffe. Per l'anno 2026 le nuove tariffe del servizio di acquedotto e del servizio di fognatura sono in fase di approvazione. Per il servizio depurazione le tariffe attuali sono state fissate dalla Giunta Provinciale n. 74 di data 29/01/2021. L'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

TARI: Dall'annualità 2026, in funzione del nuovo appalto indetto dalla Comunità della Vallagarina per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, tutte le entrate riferite alla TA.RI. di competenza (con la relativa diminuzione degli oneri per il costo del servizio) fuoriescono dal bilancio comunale in quanto vengono assorbite in toto dal nuovo gestore, Dolomiti Ambiente S.r.l. Nel bilancio comunale pertanto non figurano più le voci di entrata e di spesa in quanto sarà la società concessionaria a registrare tali poste nel proprio bilancio, ma rimangono solamente alcune voci di entrata e di spesa di propria competenza (entrate da riscossione coattiva relativa agli esercizi precedenti ed entro i termini di prescrizione e spese relative alle utenze TARI di cui il Comune è titolare). Nella prospettiva del passaggio a TA.RI. puntuale a partire dal 01/01/2026 e con il passaggio a Dolomiti Ambiente Srl della gestione della tariffa, sono in corso, allo stato attuale, incontri ed approfondimenti che possano garantire l'effettività di una tariffa puntuale unica per tutti i comuni interessati senza stravolgere l'impianto tariffario ad oggi esistente e cercando di limitare l'impatto della tariffa sulle famiglie, pur in considerazione della diversità di applicazione di una tariffa puntuale rispetto a una tassa.

[Il Fondo Pluriennale Vincolato](#)

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e

rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

A prescindere dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato è costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Alla data di predisposizione del bilancio di previsione 2026-2028, il fondo pluriennale vincolato in entrata risulta composto come segue:

	2026	2027	2028
FPV parte corrente	18.290,57	19.190,00	19.190,00
FPV parte capitale	1.638.166,21	0,00	0,00

Per l'annualità 2026 il Fondo pluriennale in entrata sopra esposto, per la parte corrente, risulta dalla reimputazione di impegni relativi alla spesa del personale (salario accessorio e FOREG, con relativi oneri riflessi), mentre, per la parte capitale, con l'ultima variazione di bilancio, si è proceduto ad istituire FPV per opere per le quali o risulta già approvato un quadro economico o per le quali è stata affidata la progettazione di fattibilità tecnico economica (FAQ n. 53 Commissione Arconet).

Sezione 4. Criteri di valutazione per formulazione previsioni spesa

Spese correnti

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, assistenza fiscale, assistenza informatica ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUPS.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio contabile applicato (Allegato 4/2) concernente la contabilità finanziaria, contemplato dal D.Lgs. n. 118/2011, introduce una nuova posta contabile ovvero la costituzione obbligatoria di un “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (FCDE). Di fatto si tratta di un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio ed è finalizzato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.

Il principio contabile al punto 3.3 stabilisce che le entrate devono essere accertate per l'intero importo, nello stesso modo devono essere accertate anche le entrate di dubbia e difficile esazione ovvero quelle entrate la cui riscossione integrale non è certa.

Per tali crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Nel bilancio di previsione è stata quindi prevista e stanziata una apposita posta contabile il cui ammontare è stato determinato tenendo in considerazione il volume degli stanziamenti dei crediti inseriti nelle previsioni di bilancio, della loro natura, nonché dell'andamento che gli stessi hanno registrato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di competenza attraverso la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata.

Ai fini della quantificazione della quota di accantonamento al FCDE la norma prevede di calcolare, per ciascuna entrata che possa dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate da svalutare una percentuale pari al completamento a 100 della media individuata ed applicata per il calcolo della quota da accantonare.

Al fine della quantificazione della quota di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nella programmazione finanziaria 2026-2028 è stato considerato il trend storico relativo al quinquennio 2020-2024.

Per quanto attiene alla modalità di calcolo della percentuale di accantonamento al FCDE è stata utilizzata la media semplice per rapporto annuo poiché ritenuta più congrua e rappresentativa del valore del rischio assegnato alle partite creditorie oggetto di svalutazione.

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione è così determinata:

FCDE	2026	2027	2028
PARTE CORRENTE	52.373,32	52.373,32	52.373,32

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata del risultato di amministrazione).

Nel calcolo del Fondo Crediti non sono stati tenuti in considerazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio):

	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
Spese correnti	2.074.434,06	2.026.540,00	2.026.540,00
Fondo di riserva	13.500,00	13.500,00	13.500,00
% accantonamento	0,65%	0,67%	0,67%

Fondo rischi spese legali

Il principio contabile applicato Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, al punto 5.2 lett. h), prevede la costituzione di un apposito “Fondo rischi” nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso, abbia significative probabilità di soccombere o in caso di sentenza non definitiva e non esecutiva sia condannato al pagamento di spese in attesa di esiti del giudizio. Trattasi di obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento.

L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

La norma prevede: "In occasione della prima applicazione dei principi contabili applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).".

Con riferimento alla situazione dell'ente, in considerazione della mancanza di segnalazioni in tal senso da parte del Segretario Comunale, non si è ritenuto necessario istituire il relativo fondo per le annualità oggetto di programmazione.

Fondo accantonamento perdite società partecipate

La legge di stabilità 2014, L. 27 dicembre 2013 n. 147, dispone che le amministrazioni locali devono accantonare in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

In particolare è previsto che tali accantonamenti vengano applicati in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il comune non ha partecipazioni in società in perdita pertanto si è ritenuto non necessario istituire il fondo.

Fondo garanzia debiti commerciali

La legge di bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018 n.145, art. 1 commi 859 e seguenti, come modificata dal "DL crescita" D.L.30 aprile 2019, n. 34, impone, a decorrere dal 2020, alcune penalizzazioni per gli enti che non riducono il proprio stock di debito commerciale scaduto e che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla normativa. Il Senato, con un emendamento introdotto nella manovra di bilancio 2020, ha sposato tale obbligo al 2021.

Tale Legge dispone l'obbligo di istituire il Fondo di garanzia per i debiti commerciali nella parte corrente di bilancio, a valere sul Titolo I della spesa quale "sanzione" per gli enti che non riducono i propri debiti commerciali rilevati al 31/12 dell'anno precedente, ovvero che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla normativa. La determinazione di tale fondo passa dalla preventiva elaborazione di due indicatori:

1. l'indicatore di riduzione del debito pregresso (rapporto tra gli importi dello stock dei debiti a fine dell'ultimo esercizio e a fine del secondo esercizio precedente);
2. l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (fatture scadute nel corrente anno pagate e

non pagate e fatture pagate nel corrente anno prima della scadenza).

Il fondo si sostanzia in un vincolo che blocca risorse di competenza di parte corrente partendo dal presupposto che il mancato rispetto della tempestività dei pagamenti non motivate, siano dovute a carenze di cassa.

I parametri ed i criteri da tenere presente per la determinazione del fondo di garanzia per i debiti commerciali, modificati dall'art. 38-bs del Decreto crescita (DL 34/2019), sono i seguenti:

1. debito residuo al 31/12 dell'esercizio precedente superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (se tale condizione si avvera, si passa al parametro n. 2)
2. mancata riduzione del debito commerciale residuo (al 31/12 dell'esercizio precedente) di almeno il 10% rispetto a quello del 2° esercizio precedente.

Ulteriore obbligo di accantonamento a detto fondo sussiste ove si presentino ritardi sui termini di pagamento delle transazioni commerciali ovvero se non è avvenuta la pubblicazione sul sito dell'ente dell'ammontare del debito commerciale residuo, unitamente alla mancata trasmissione alla PCC (Piattaforma di Certificazione dei Crediti) dello stock dei debiti commerciali o delle relative informazioni di pagamento.

Dato atto che lo Stock del debito al 31/12/2024 è pari a € 74.34, con un indicatore di ritardo dei pagamenti pari gg. -2, alla data di predisposizione del bilancio di previsione 2026-2028 non si ritiene di effettuare accantonamento.

Entro il 28 febbraio 2026 si provvederà a verificare il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 859 della legge 145/2018 e, in caso di mancato rispetto, a stanziare, con variazione di bilancio, nella parte corrente il relativo accantonamento.

Spese in conto capitale

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati.

Macroaggregato	2026	2027	2028
Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.951.675,28	129.300,00	133.100,00
Contributi agli investimenti	8.500,00	6.500,00	6.500,00

Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.960.175,28	135.800,00	139.600,00

Quadro di riepilogo delle fonti proprie di finanziamento

In merito al finanziamento delle spese di investimento, si fa presente che non è previsto ricorso all'indebitamento.

In data 13.11.2025, con deliberazione n. 178, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari triennio 2026-2028. Le entrate stimate da dismissioni e valorizzazioni immobiliari ammontano a € 165.400,00. Sulla base dei tempi previsti di attuazione del piano, l'importo è stato allocato sugli esercizi finanziari previsti in bilancio.

Tra le fonti di finanziamento delle spese in conto capitale vanno poi considerati i trasferimenti in conto capitale da parte della Provincia Autonoma di Trento ed i contributi BIM agli investimenti (piano di vallata 2026-2030 e piani settoriali). Tali fonti di finanziamento sono state tutte meglio sopra evidenziate nella sezione dedicata all'analisi delle entrate. Per quanto riguarda il FPV di conto capitale in entrata, si rimanda alla specifica sezione.

Spese per incremento delle attività finanziarie

Non sono previste spese per la tipologia in oggetto.

Spese per rimborso di prestiti

Tra le spese di questo titolo sono ricomprese le quote capitale mutui annuali a recupero su estinzione anticipata mutui da parte della PAT, per un importo annuo di Euro 43.818,68 per gli esercizi 2026 e 2027.

Spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere

A titolo puramente prudenziale, tra le spese del Titolo 5 è stato previsto uno stanziamento di Euro 500.000,00 (cui corrisponde entrata di pari importo al Titolo 7 dell'entrata), qualora dovesse insorgere la necessità di ricorrere ad anticipazioni di cassa da parte del tesoriere.

Si evidenzia come negli ultimi due esercizi finanziari (2024-2025) non sia stato necessario richiedere anticipazioni.

Spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative entrate.

Sezione 5. Entrate e spese non ricorrenti

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime, ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Tra le spese non ricorrenti occorre inoltre segnalare: le spese per il recupero dell'evasione tributaria e molte altre spese che, per loro natura, sono non indispensabili e comunque rinunciabili.

Di seguito l'analisi delle entrate non ricorrenti

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2026	2027	2028
26	RECUPERO ARRETRATI IMIS DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	27.000,00	27.000,00	27.000,00
32	RIMBORSO PER ELEZIONI REGIONALI, POLITICHE ED EUROPEE	33.900,00	0,00	0,00
53	TARI DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00
273	CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' VALLAGARINA - PARTE CORRENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE PARTE CORRENTE		70.400,00	36.500,00	36.500,00
1098	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI (BUDGET)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1120	CONTRIBUTI BIM AGLI INVESTIMENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1045	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI IMMOBILIARI	150.000,00	5.800,00	9.600,00
TOTALE ENTRATE PARTE CAPITALE		280.000,00	135.800,00	139.600,00
TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI		350.400,00	172.300,00	176.100,00

CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	2026	2027	2028
191	SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00	200,00	200,00
335	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' E LAVORI, ECC.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
485	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E DEI FONDI RUSTICI	500,00	500,00	500,00
711	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
720	SERVIZIO PROTEZIONE E CURA ANIMALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1236	ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1297	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1911	SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELL'INFANZIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1990	SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE, E MOMENTI DI AGGREGAZIONE DELLA POPOLAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI		61.700,00	61.700,00	61.700,00
3025	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MAGAZZINO COMUNALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3113	RISTRUTTURAZIONE MALGHE ED EDIFICI RURALI COMUNALI	100.068,94 (al netto FPV)	10.000,00	10.000,00
3140	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	35.000,00	40.000,00 €	43.800,00
3150	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA	1.000,00 €	2.000,00	2.000,00
3230	CONTRIBUTO AI VIGILI DEL FUOCO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3253	CONTRIBUTI A CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3362	ACQUISTO ATTREZZATURA PER BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	500,00	500,00
3467	SISTEMAZIONE CIMITERI FRAZIONALI	10.931,06	3.500,00	3.000,00
3526	SISTEMAZIONE FOGNATURE E COLLEGAMENTI AL COLLETTORE PRINCIPALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3528	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ACQUEDOTTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3605	MANUTENZIONE E INTERVENTI STRAORDINARI AI PARCHI GIOCO, ALLA LORO ATTREZZATURA E MESSA A NORMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3735	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SENTIERI	5.000,00 (al netto FPV)	5.800,00	5.800,00
3736	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO FRAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3741	INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.000,00	10.000,00	15.000,00
3910	PROGETTAZIONI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	62.000,00	28.000,00	23.500,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		271.000,00	131.800,00	135.600,00
TOTALE SPESE NON RICORRENTI		332.700,00	193.500,00	197.300,00

Sezione 6. Garanzie prestate a favore di enti o altri soggetti

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti

finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Allo stato attuale non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

Sezione 7. Oneri e impegni finanziari da strumenti finanziari derivati

- La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari, derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.
- Allo stato attuale non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

Sezione 9. Partecipazioni possedute in società

L'articolo 20 del T.U.S.P., D.Lgs. 175/2016 prevede:

“1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

Si riporta di seguito, in modo schematico, l'esito della ricognizione al 31.12.2024.

Partecipazioni dirette:

1. Trentino Digitale S.p.a. : quota partecipazione 0,0053%
2. Trentino Riscossioni S.p.a. : quota partecipazione 0,014%
3. Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop.: quota partecipazione 0,54%
4. Dolomiti Energia Holding S.p.a.: quota partecipazione 0,00108%
5. APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo s.cons. a r.l. : quota partecipazione 1,818182%

Sezione 10. Risultato di amministrazione presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Si riporta il prospetto di calcolo del Risultato di amministrazione presunto

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
(=)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	2.019.387,58
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	730.445,18
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	3.976.165,08
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	3.713.657,96
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	35,61
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2025	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026	3.012.304,27
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	871.889,39
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	485.822,18
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2025	5.484,25
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025 (1)	1.656.456,78
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	1.747.398,95

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025 (4)	206.350,92
Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
Fondo contenzioso (5)	19.590,00
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00
Altri accantonamenti (5)	161.469,31
	B) Totale parte accantonata
	387.410,23
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	122.270,60
Vincoli derivanti da trasferimenti	2.809,83
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata
	125.080,43
Parte destinata agli investimenti	
	D) Totale destinata agli investimenti
	177.163,95
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
	1.057.744,34

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 previsto nel bilancio:	
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
Utilizzo quota vincolata	13.492,58
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
	13.492,58

Sezione 11. Altre informazioni riguardanti le previsioni richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il comune di Vallarsa non utilizza contributi e trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e nemmeno quelli delle funzioni delegate dalla Regione.

Ai fini di una maggiore interpretazione e di una più dettagliata analisi dei dati di bilancio, si rimanda a quanto riportato negli specifici punti del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026-2028.